

Tpl, torna al Senato la discussione sull'affidamento dei servizi di trasporto. Il testo introduce la proroga del periodo transitorio al 2019

Nei giorni scorsi la Camera dei Deputati ha approvato, in seconda lettura, e con alcune modifiche irrilevanti per il nostro settore, il disegno di legge recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” che, ricordiamo, mantiene al suo interno la proroga del periodo transitorio per l'affidamento dei servizi di trasporto al 2019. Immediata la replica dell'Anav, che aveva sponsorizzato una serie di emendamenti all'articolo 61 per armonizzare il testo (respinti in conformità al parere espresso dalla Commissione referente e dal Governo). Ora, quindi, il testo passa nuovamente all'esame dell'altro ramo del Parlamento dove è prevedibile che non venga ulteriormente modificato e sia, quindi, definitivamente approvato. “Le disposizioni all'articolo 61 - spiegano dall'Anav - riportano il settore indietro di oltre dieci anni, reintroducendo la facoltà dell'affidamento in house senza neanche le cautele previste dall'articolo 23- bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 e consentendo agli affidatari in house di sfruttare la propria rendita di posizione in mercati protetti per aggiudicarsi le gare effettuate nelle regioni che si sono aperte alla concorrenza. L'emendamento proposto dall'Associazione, teso ad attutire queste conseguenze paradossali, non ha trovato purtroppo accoglimento, tuttavia i suoi contenuti sostanziali sono stati proposti all'interno di un ordine del giorno, presentato dalla maggioranza ed accettato dal Governo, che impegna il Governo stesso a prevedere l'opportunità di inserire in un prossimo provvedimento legislativo una disposizione volta a stabilire che: “a) in caso di affidamento diretto di servizi di trasporto pubblico locale, le autorità competenti devono contestualmente aggiudicare tramite procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento, a soggetti diversi; b) alle società aggiudicatrici di contratti di servizio mediante affidamento diretto è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano”.